



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Al
Ministero della Difesa
Ufficio Legislativo
PEC udc@postacert.difesa.it

e p.c. M.E.F. – R.G.S.
U.C.B. presso il Ministero della Difesa
PEC rgs.ucb.difesa.gedoc@pec.mef.gov.it

Oggetto: *DM del 09.06.2025 - Atto aggiuntivo relativo alla convenzione del 19.09.2023 tra lo Stato maggiore della M.M. e la Società Difesa Servizi spa - valorizzazione e la gestione economica dell'area golenale sita sulla sponda destra del fiume Tevere, lato Lungotevere della Vittoria.*

(Prot. CdC n. 36092 del 09.06.2025 - SILEA n. 190005).

È qui pervenuto, addì 9 giugno u.s., per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il D.M. pari data, meglio descritto in oggetto, il quale approva Atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata il 19.09.2023 tra lo Stato Maggiore della Marina e la Direzione dei Lavori e del Demanio "Geniodife", da una parte, e Difesa Servizi Spa, dall'altra.

Con l'atto aggiuntivo in parola (di cui è parte, tra l'altro, l'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio "Patridife" *medio tempore* subentrato a Geniodife giusta art. 112-bis D.P.R. n.90/2010 (TUOM), come introdotto con DPCM n.164/2023, e D.M. 20.03.2025) le parti – premesso che con la citata Convenzione 19.09.2023 è stata



CORTE DEI CONTI

affidata a Difesa Servizi S.p.A. la valorizzazione e la gestione economica, in chiave duale, per lo sviluppo di attività sportivo-ricreative, d area golenale sita sulla sponda destra del fiume Tevere, lato Lungotevere della Vittoria, e che, come previsto dall'art.8 della Convenzione stessa, intendono integrare le attività di valorizzazione e gestione economica di un'ulteriore area di cui la Marina Militare è usuaria - viene conferito a Difesa Servizi SpA l'incarico per la valorizzazione e la gestione economica, per finalità sportivo-ricreative, di un'ulteriore area, ivi indicata come sub allegato "A", da considerarsi addizionale rispetto a quelle riportate nella Convenzione e che sarà meglio descritta dai competenti Organi tecnici militari in sede di redazione del relativo verbale di consegna alla Società affidataria come da schema di verbale di consegna sub allegato "B".

Lo stesso Atto aggiuntivo reca, altresì, la sostituzione dell'art. 7 della citata Convenzione, le cui ulteriori clausole sono dichiarate tutte ferme e non modificate.

In proposito va rilevato che secondo l'art. 535 D.Lgs. n.66/2010 (COM) la Difesa Servizi SpA ha ad oggetto, fra l'altro, *"attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione"*, e che lo Statuto societario, approvato con DM 28.01.2022, all'art. 4 specifica che la società *"è strumento organizzativo del Ministero della difesa ... ha per oggetto la valorizzazione e la gestione economica, anche in qualità di concessionario o affidatario, dei beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate. ... Nei limiti stabiliti dalla legge, la società esercita le seguenti attività: a) valorizzazione e gestione economica, esclusa l'alienazione, degli immobili e dei beni patrimoniali per i quali sia stato conferito apposito incarico..."*.

In base alle previsioni normative e statutarie testé richiamate appare da escludere la possibilità che la valorizzazione e gestione economica (espressamente limitata a beni inerenti alle *"attività istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate"* e ad *"immobili e dei beni patrimoniali"*) possa riguardare beni appartenenti al Demanio pubblico dello Stato, e segnatamente a beni Demanio militare (v. artt. 230 e 231 COM cit., secondo cui *"I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti: a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni;..."* e *"Appartengono al demanio militare del Ministero della difesa le opere destinate alla difesa nazionale."*), i quali, peraltro, per loro natura e la loro destinazione, non si prestano a siffatta valorizzazione e gestione economica (nel caso di specie, vieppiù, per finalità sportivo-ricreative) e *"non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano."* (art. 823 cod. civ.).



CORTE DEI CONTI

Orbene, poiché alla stregua degli atti qui pervenuti, e segnatamente dell'Allegato "A" all'Atto aggiuntivo di cui trattasi, il cespite oggetto di quest'ultimo (area golenale catastalmente identificata al N.C.T. in foglio 394, particella 77) risulta ascritto al Demanio pubblico dello Stato - Ramo Militare, né risulta che lo stesso sia stato oggetto di sdemanializzazione ex art. 829 cod. civ., questo Ufficio dubita della legittimità del decreto in oggetto.

Si rileva, altresì - ritenendo, salvo differente avviso di codesta Amministrazione, che si tratti di *lapsus calami* - che nelle premesse del D.M. in oggetto è attribuita alla Società la competenza ex art.112-bis, comma 1, lett. b) TUOM cit. che il testo normativo riferisce invece a "Patridife".

Tutto ciò premesso, al fine di completare il procedimento di controllo, si invita codesta Amministrazione a far pervenire documentati chiarimenti e osservazioni su quanto precede.

Nel richiamare l'attenzione sul termine previsto dall'art. 27, comma 1, ultimo periodo, L. n.340/2000, si rappresenta che quanto richiesto - ed ogni altro eventuale elemento di valutazione ritenuto utile - dovrà pervenire entro e non oltre il termine di **giorni 30 dalla ricezione della presente**, trascorso il quale questo Ufficio, anche in difetto di risposta, dotterà le proprie determinazioni allo stato degli atti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Cons. Nicola Bontempo)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Cons. Luca Fazio)



CORTE DEI CONTI